



# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Bulgaria e dalla Spagna

**Modifica del 5 marzo 2024**

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 4 ottobre 2023<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Bulgaria e dalla Spagna è modificata come segue:

*Titolo*

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini da taluni Stati membri dell'Unione europea

*Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Disciplina le importazioni dagli Stati membri dell'Unione europea (UE) interessati dei seguenti animali e prodotti animali:

*Art. 4 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, l'importazione di tali prodotti è consentita se:

- b. l'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

*Art. 5 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, l'importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:

- c. l'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

<sup>1</sup> RS 916.443.119

*Art. 7 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> L'importazione di sottoprodotti di origine animale trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è consentita se:

- b. l'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

*Art. 8*                      Certificato sanitario

L'autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato secondo gli articoli 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 7 marzo 2024<sup>2</sup>.

5 marzo 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 6 mar. 2024 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato*  
(art. 2, 3, 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7 cpv. 1 e 2)

## **Territori interessati e zone soggette a restrizioni**

### **1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell'UE interessati**

Gli Stati membri dell'UE interessati nonché le zone ivi soggette a restrizioni sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725	Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, GU L, 2023/2725, 4.12.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/400, GU L, 2024/400, 24.1.2024.

### **2 Stati membri dell'UE interessati**

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Grecia

